



Aiuti al studio

2017-2018

Repubblica e Cantone del Ticino
Dipartimento dell'educazione
della cultura e dello sport



Repubblica e Cantone Ticino

Dipartimento dell'educazione
della cultura e dello sport

Sezione amministrativa Ufficio degli aiuti allo studio

Residenza governativa
6501 Bellinzona

telefono 091 814 34 32
Fax 091 814 44 78
web www.ti.ch/aiutistudio
mail decs-uast@ti.ch


Orari sportello

Lunedì – Venerdì

mattino 09.00 – 11.45
pomeriggio 14.00 – 16.00

Informazioni telefoniche

mattino 09.45 – 11.45



Aiuti allo studio



1 2 3 4 5 6 7

1. **Introduzione**
2. **Criteri di accesso agli aiuti allo studio**
3. **Definizione dei singoli interventi**
4. **Massimi sussidiabili per i singoli interventi**
5. **Criteri generali di calcolo**
6. **Come richiedere un aiuto allo studio**
7. **Fondazioni Private**

Con questo opuscolo digitale il Canton Ticino, attraverso il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) e l'Ufficio degli aiuti allo studio (UAST), intende informare giovani e famiglie sulla possibilità di far capo agli aiuti allo studio per la formazione scolastica e professionale. Il nostro obiettivo principale nell'erogazione di questi aiuti finanziari è fare in modo che ostacoli e problemi di natura finanziaria cui si trovano confrontati giovani e famiglie non impediscano la formazione del giovane, far cioè in modo che tutti abbiano le medesime opportunità di partenza, affinché tutti i giovani più capaci e meritevoli possano proseguire al meglio la propria formazione.

Per secoli la giustizia sociale è stata negletta nell'organizzazione degli Stati nazionali. Chi nasceva ricco aveva molte possibilità di perpetuare il successo familiare, mentre chi nasceva povero con ogni probabilità lo sarebbe restato per tutta la vita, così come la sua prole. Benché la situazione sia sensibilmente migliorata, sappiamo tutti quanto, anche nella nostra società, chi proviene da una famiglia abbiente abbia più probabilità di riuscita, anche grazie a un accesso agevolato a formazioni onerose, rispetto a chi invece proviene da una famiglia disagiata. Proprio per spezzare questo cerchio ritengo sia fondamentale che lo Stato faccia tutto il possibile per garantire a tutti i nostri giovani, indipendentemente dalla loro storia personale e dalla loro situazione finanziaria, condizioni di pari opportunità di partenza, in particolar modo per quanto riguarda la possibilità di seguire una formazione adeguata alle proprie capacità e al proprio impegno, garantendo a ognuno la possibilità di costruirsi un futuro degno del proprio potenziale. Gli aiuti allo studio, a cavallo tra politica sociale e politica della formazione, sono in tal senso da considerare proprio come strumenti di equità volti a valorizzare la capacità e il potenziale del singolo a prescindere dalla sua situazione finanziaria.

Le difficoltà finanziarie in cui versa il Cantone e la conseguente politica di risparmio attuata da Governo e Parlamento sono purtroppo andate recentemente ad intaccare, seppur parzialmente e in misura minore, anche il volume delle prestazioni erogate in ambito di aiuti allo studio. Nonostante ciò, il Ticino rimane fortunatamente ancora tra i Cantoni più attivi in questo settore, testimoniando così il suo impegno verso le pari opportunità d'accesso alla formazione dei giovani. Prova di ciò è il fatto che dall'anno scolastico 2015/2016 il Canton Ticino dispone di una apposita legge, *la Legge sugli aiuti allo studio (LAsT), consultabile qui:*


http://www3.ti.ch/CAN/RLeggi/public/index.php/raccolta-leggi/legge/vid/05_142.

Inoltre, possiamo vantare un modello di erogazione di contributi all'avanguardia sotto vari punti di vista. Anche nel 2017-2018 ad esempio, come già negli ultimi anni, grazie a un applicativo informatico, le persone che faranno richiesta di prestazioni otterranno in allegato alle decisioni di aiuto allo studio che le concernono una traccia del relativo calcolo. Mi auguro che questo importante servizio in termini di trasparenza nei confronti della cittadinanza continui a essere apprezzato.

Ribadendo il mio impegno in difesa di questo servizio di fondamentale importanza per garantire pari opportunità formative a tutte le ragazze e i ragazzi del nostro Cantone, il nostro futuro, vi porgo i miei migliori auguri, invitandovi a leggere con attenzione questo opuscolo e, in caso di dubbi o perplessità, a rivolgervi al nostro Ufficio (tel. 091 814 3432) che sarà lieto di fornirvi la propria consulenza.

Manuele Bertoli, Consigliere di Stato

Direttore del Dipartimento dell'educazione,
della cultura e dello sport



1.	Introduzione	5 – 6
2.	Criteri di accesso agli aiuti allo studio	7 – 8
	2.1. Età	
	2.2. Domicilio determinante	
	2.3. Idoneità	
	2.4. Formazioni riconosciute	
3.	Definizione dei singoli interventi	9 – 13
	3.1. La borsa di studio	
	3.2. L'assegno di tirocinio	
	3.3. L'assegno di riqualificazione professionale	
	3.4. L'assegno per sportivi d'élite o talenti artistici	
	3.5. L'aiuto al perfezionamento professionale	
	3.6. L'aiuto al perfezionamento linguistico	
	3.7. Il prestito di studio	
	3.8. L'aiuto sociale speciale	
4.	Massimi sussidiabili per i singoli interventi	14 – 16
	4.1. Borsa di studio	
	4.2. Assegno di tirocinio	
	4.3. Assegno di riqualificazione professionale	
	4.4. Assegno per sportivi d'élite o talenti artistici	
	4.5. Aiuto al perfezionamento professionale	
	4.6. Aiuto al perfezionamento linguistico	
	4.7. Prestito di studio	
	4.8. Aiuto sociale speciale	
5.	Criteri generali di calcolo	17 – 18
	5.1. Reddito disponibile di riferimento	
	5.2. Calcolo	
	5.3. Studenti economicamente indipendenti	
6.	Come richiedere un aiuto allo studio	19 – 20
	6.1. Scadenze	
	6.2. Decisioni	
	6.3. Contestazioni	
	6.4. Pagamento dell'aiuto allo studio	
7.	Fondazioni Private	21

Con l'anno scolastico **2012 - 2013** in ambito di aiuti allo studio si è già assistito a una "rivoluzione" di non poco conto, visto che si è passati dal sistema basato sul parametro del reddito imponibile fiscale, prassi consolidata da molti anni, a quello basato sul parametro del "reddito disponibile semplificato" [reddito disponibile di riferimento (RD) dall'anno scolastico 2015 - 2016], come già avvenuto in precedenza per il calcolo dell'aiuto al pagamento dei premi dell'assicurazione malattia. In quel tempo è stata modificata la Legge della scuola (LSc) ed è stato approvato il nuovo Regolamento delle borse di studio (RBSt).

Allo scopo di dare maggior consistenza alle basi legali che reggono questo importante ambito, dopo una prima fase di consolidamento del citato modello introdotto con l'anno scolastico 2012-2013, il Consiglio di Stato ha proposto al Gran Consiglio di dotare il nostro Cantone di una legge formale per il settore, la nuova **Legge sugli aiuti allo studio (LAsT)**. La stessa ha ripreso in gran parte i concetti codificati nelle precedenti normative. Nella sostanza non vi sono stati stravolgimenti, perché già prima il Cantone accordava aiuti allo studio per le casistiche indicate nella nuova legge. La LAsT è stata approvata dal Gran Consiglio il 23 febbraio 2015 ed è entrata in vigore il 1° giugno 2015 ovvero con effetto dall'anno scolastico 2015 - 2016.

L'adozione di una legge formale che regge il settore degli aiuti allo studio ha colmato una lacuna giuridica del nostro sistema di prestazioni sociali. Con la nuova legge anche il Parlamento è stato coinvolto e chiamato a fissarne le regole principali.

Le basi legali sparse sono state radunate e sistematizzate, la terminologia è stata modificata in linea con quella della legislazione federale. Con la nuova legge il Ticino riconferma la sua attenzione in ambito formativo e completa il percorso avviato con l'adesione del Cantone all' Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione degli aiuti allo studio del 18 giugno 2009.

Si rammenta che il 1° maggio 2016 è stata modificata la denominazione del nostro ufficio da Ufficio delle borse di studio e dei sussidi (UBSS) a **Ufficio degli aiuti allo studio (UAsT)**; vi è dunque un richiamo alla nuova legge.

Va poi ricordata l'entrata in produzione del nuovo applicativo informatico, che, dall'anno scolastico 2016-2017, permette di allegare alla decisione di aiuto allo studio una traccia del relativo calcolo. Le basi legali per le poste indicate sono visibili sulla specifica pagina del nostro sito internet (sezione "Sportello", capitolo "Basi legali") www.ti.ch/aiutistudio.

Per calcolare il Reddito disponibile di riferimento (RD; impostazione analogica a quella per le riduzioni dei premi dell'assicurazione malattia) si procede nel seguente modo:

Reddito disponibile di riferimento	→	RD
Reddito lordo	→	Redditi (somma di tutti i redditi secondo la legge tributaria- in seguito: LT)
+ quota parte della sostanza	→	1/15 sostanza netta secondo LT
- premio medio di riferimento al netto della riduzione dei premi	→	Dati del Decreto esecutivo concernente le basi di calcolo per l'applicazione delle riduzioni di premio LAMAL
- contributi sociali obbligatori (AVS/AI/IPG/AD/LAINF/LPP)	→	Spesa effettiva secondo LT
- pensioni alimentari pagate	→	Spesa effettiva secondo LT
- spese professionali per salariati	→	Fr. 4'000.-; ev. importo minore di cui al reddito da attività dipendente secondo LT
- spese per interessi passivi	→	Fr. 3'000.-; ev. importo minore di cui alle spese per interessi passivi secondo LT

Definito il RD, si procede nel seguente modo:

1. Disponibile della famiglia per la formazione dei figli

RD

./. fabbisogno famiglia (importi forfettari in base alle Direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali e agli affitti medi definiti dall'Ufficio federale di statistica)

= disponibile della famiglia per la formazione dei figli

2. Saldo a disposizione della famiglia per il finanziamento degli studi dei figli

Disponibile della famiglia x tot% (quota stabilita annualmente dal Consiglio di Stato)

= saldo a disposizione della famiglia per il finanziamento degli studi dei figli

3. Ripartizione tra più figli agli studi

Il saldo è ripartito proporzionalmente tra i figli in formazione

4. Scoperto da finanziare con un aiuto allo studio

Spese di formazione dello studente

./. entrate dello studente durante la formazione

./. parte della sostanza dello studente

= scoperto da finanziare con un aiuto allo studio

5. Aiuto allo studio

Scoperto da finanziare con un aiuto allo studio (punto 4)

./. saldo della famiglia a disposizione del figlio agli studi (punto 3)

= aiuto allo studio (da un minimo di fr. 1'000.- per formazioni di grado secondario
 Il/di fr. 1'500.- per formazioni di grado terziario sino a un massimo di fr. 16'000.-)

Le basi legali applicabili sono la citata Legge sugli aiuti allo studio (LAsT) e il relativo Regolamento di applicazione (RLAsT). Legge e regolamento si possono trovare sul sito www4.ti.ch/can/rl/ o www.ti.ch/aiutistudio

2.1. Età

Le borse di studio, gli assegni di tirocinio, gli assegni di riqualificazione professionale e gli assegni per sportivi d'élite o talenti artistici possono essere concessi ai richiedenti che, nel corso dell'anno civile di inizio della formazione per la quale è richiesta la borsa di studio, non hanno ancora compiuto o non compiano il **quarantesimo anno d'età**.

Fanno eccezione i richiedenti che intendono frequentare un tirocinio o una riqualificazione professionale se non hanno ancora compiuto **cinquant'anni** e se possono dimostrare di non aver potuto iniziare prima la formazione per ragioni familiari o motivi giustificati.

L' aiuto al perfezionamento linguistico può essere concesso al richiedente che non ha ancora compiuto **cinquant'anni**. Per il perfezionamento professionale **non ci sono vincoli d'età**.

2.2. Domicilio determinante

Il domicilio determinante è dato dal Cantone Ticino.

Fa stato come domicilio determinante per la concessione di aiuti allo studio:

- A** il domicilio civile dei genitori o la residenza dell'ultima autorità di protezione competente, con riserva della lett. D);
- B** il cantone d'origine, con riserva della lett. D), per i cittadini svizzeri i cui genitori non sono domiciliati in Svizzera, per i cittadini svizzeri che vivono all'estero senza i loro genitori o per i cittadini svizzeri che vivono con la loro famiglia all'estero, ma solo per studi in Svizzera;
- C** il domicilio civile per i rifugiati e gli apolidi maggiorenni riconosciuti dalla Svizzera i cui genitori risiedono all'estero oppure per gli orfani maggiorenni;
- D** il cantone nel quale i richiedenti maggiorenni prima d'iniziare la formazione per la quale inoltrano una richiesta hanno avuto il domicilio per almeno due anni avendo svolto, dopo aver conseguito una prima qualifica professionale, un'attività lucrativa tale da garantirsi l'indipendenza finanziaria dai genitori (art. 11 della legge).

In presenza di più cantoni d'origine, fa stato quello con la cittadinanza più recente.

Una volta definito il domicilio determinante, lo stesso resta valido fino alla definizione di uno nuovo.

2.3. Idoneità

E' necessario possedere un titolo di studio idoneo per essere ammessi alla formazione (o ad una formazione analoga) in Svizzera.

2.4. Formazioni riconosciute

Di principio qualsiasi formazione in seguito all'obbligatorietà scolastica può essere sussidiata se è riconosciuta. Occorre però documentare di essere in possesso del certificato di studio idoneo per essere ammessi.

Per le formazioni dopo la scuola media è necessario che esse si svolgano in Ticino. Le formazioni superiori vengono invece sussidiate anche all'estero.

È possibile ottenere un aiuto allo studio esclusivamente per formazioni che portano a conseguire un titolo professionale o di studio rilasciato dalla scuola frequentata e riconosciuto dallo Stato o da un'autorità statale del Paese in cui opera la scuola, dalla Confederazione o dai Cantoni.

Se richiesta quale condizione indispensabile per essere ammessi ad iniziare una formazione, l'aiuto viene esteso allo stage preformativo e al corso passerella.

La frequenza di scuole private nel Cantone di principio non viene sussidiata; rimane riservata la possibilità offerta dall'aiuto sociale speciale per le scuole dell'infanzia, elementari e medie private parificate, a seguito di comprovati motivi sociali e previo preavviso favorevole di una speciale commissione.

3.1. La borsa di studio

Tutte le formazioni seguenti alla scuola media o dopo il proscioglimento dall'obbligo scolastico (15 anni) e sino al compimento del quarantesimo anno d'età potrebbero essere di principio finanziate con la forma del contributo a fondo perso.

Sono escluse le scuole private e le scuole fuori Cantone che portano al conseguimento di una maturità o un diploma professionale (prima formazione).

Generalmente sono prese in considerazione solo le formazioni a tempo pieno che portano al conseguimento di un titolo riconosciuto.

L'aiuto può essere rinnovato per la durata minima del ciclo di studio se lo studente è in regola con il suo curriculum formativo e se sono presenti le condizioni (in particolare finanziarie) per confermare la borsa di studio.

3.2. L'assegno di tirocinio

L'assegno di tirocinio può essere concesso per l'assolvimento di un tirocinio nell'ambito della formazione professionale nel Cantone (in casi eccezionali e giustificati anche fuori Cantone) sino al conseguimento di un attestato federale di capacità o di un certificato federale di formazione pratica oppure per la frequenza di una formazione parificata al tirocinio.

Anche per gli apprendisti vale il principio che gli aiuti sono rinnovabili per la durata minima del programma di formazione.

3.3. L'assegno di riqualificazione professionale

È assegno di riqualificazione professionale l'aiuto che può essere concesso ai richiedenti che hanno già conseguito un attestato federale di capacità, un certificato federale di formazione pratica oppure a persone non qualificate con esperienza lavorativa adeguata e che intendono assolvere un nuovo tirocinio professionale (formazione duale in azienda).

Il richiedente deve aver maturato almeno due anni di esperienza lavorativa prima dell'inizio della nuova formazione.

La riqualificazione non porta a raggiungere un certificato di formazione superiore bensì un diploma dello stesso livello di quello che già si possiede.

3.4. L'assegno per sportivi d'élite o talenti artistici

L'assegno per sportivi d'élite o talenti artistici può essere concesso a giovani di talento che per l'esercizio della loro attività sportiva o artistica sono tenuti a frequentare fuori Cantone una scuola pubblica o privata con statuto particolare.

Il DECS definisce tramite direttive la qualifica di sportivo d'élite o di talento artistico e accerta la necessità di uno studio fuori Cantone.

Gli studenti della scuola professionale per sportivi d'élite di Tenero sono considerati al pari dei richiedenti di una borsa di studio (vedi punto 3.1.).

3.5. L'aiuto al perfezionamento professionale

L'aiuto al perfezionamento professionale è il contributo che può essere concesso, di regola, per la frequenza di un corso di perfezionamento previsto dalla legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua, se il richiedente già possiede una prima qualifica professionale.

Sono pertanto considerati corsi di perfezionamento professionale quelli destinati a rinnovare, approfondire e ampliare le qualifiche professionali, e di regola si concludono con l'ottenimento di un certificato d'esame.

3.6. L'aiuto al perfezionamento linguistico

È aiuto al perfezionamento linguistico il prestito che può essere concesso per l'apprendimento di una lingua seconda (di regola francese, tedesco o inglese) a persone che hanno già conseguito un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all'esercizio di una professione.

Il candidato determina il suo livello di competenza effettuando la propria autovalutazione con la Griglia di autovalutazione del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, scaricabile dal sito www.ti.ch/lingue-stage (informazioni e link utili, formulario di autovalutazione portfolio delle lingue).

Lingua di competenza del candidato

→	A	uso elementare della lingua
	<u>A1</u>	livello di contatto
	<u>A2</u>	livello di sopravvivenza
→	B	uso intermedio della lingua
	<u>B1</u>	livello soglia
	<u>B2</u>	livello progresso
→	C	uso avanzato della lingua
	<u>C1</u>	livello dell'efficacia
	<u>C2</u>	livello di padronanza

La scelta del certificato da conseguire avviene in accordo con l'Ufficio degli aiuti allo studio e viene menzionata nella proposta o decisione di aiuto, quale condizione vincolante.

Links Internet per il francese

Alliance Française	→	www.alliancefr.org
CIEP Sèvres	→	www.ciep.fr
TELC-WBT	→	www.telc.net

Links Internet per il tedesco

Goethe-Institut	→	www.goethe.de
ÖSD	→	www.osd.at
TELC-WBT	→	www.telc.net
TestDaF-Institut	→	www.testdaf.de

Links Internet per l'inglese

University of Cambridge		
ESOL Examinations	→	www.cambridgeesol.org/index.php
ETS TOEFL	→	www.ets.org/toefl
TELC-WBT	→	www.telc.net
IELTS	→	www.ielts.org

Il soggiorno linguistico può essere finanziato se il corso adempie a determinate condizioni:

- è svolto all'estero;
- dura almeno 12 settimane;
- dura al massimo 36 settimane;
- è di tipo intensivo con un programma di almeno 25 lezioni settimanali di 45/50 minuti oppure 20 lezioni settimanali di 60 minuti;
- a fine corso il richiedente deve presentare l'attestato di partecipazione e il certificato d'esame conseguito;
- il corso non dev'essere finanziato da altri enti (datore di lavoro, associazioni professionali, enti pubblici o privati, ecc.).

In casi particolari possono anche beneficiare di un prestito:

- gli studenti in formazione per il soggiorno linguistico della durata di almeno 4 settimane (3 settimane per chi segue una scuola professionale a tempo parziale) effettuato durante le vacanze estive previste dal calendario scolastico o nella pausa infrasemestrale di studi universitari o universitari professionali;
- i richiedenti che hanno concluso la scuola media, in attesa d'iniziare gli studi postobbligatori per soggiorni linguistici in Svizzera tedesca o romanda per la lingua tedesca e francese. Per soggiorni linguistici da 3 a 11 settimane il richiedente deve presentare unicamente l'attestato di partecipazione, mentre a partire dalle 12 settimane dovrà documentare anche il certificato d'esame conseguito.

E' inoltre possibile richiedere un prestito per l'assolvimento di uno stage professionale all'estero se è concomitante o segue la frequenza di un soggiorno linguistico. La durata del soggiorno linguistico deve essere di almeno 12 settimane e la durata totale (stage + soggiorno) non deve superare le 48 settimane. A fine periodo il richiedente deve documentare l'attestato di partecipazione al soggiorno, allo stage ed il certificato d'esame conseguito.

Come per i prestiti ordinari, il versamento dell'importo stabilito sarà subordinato alla sottoscrizione di un formale riconoscimento di debito.

La mancata trasmissione della documentazione richiesta comporta la restituzione immediata del prestito. Nel caso in cui il richiedente fosse ancora in formazione, la restituzione sarà comunque posticipata al momento in cui la formazione sarà terminata o interrotta.

Il prestito è concesso da un importo minimo di fr. 1'000.- fino ad un massimo di fr. 15'000.- per l'assolvimento di uno o più corsi linguistici.

3.7. Il prestito di studio

Il prestito di studio può essere concesso, di regola, solo per studi di grado terziario per:

- il prolungamento del ciclo minimo di studio;
- un secondo ciclo di studio;
- la preparazione di un dottorato;
- corsi postuniversitari;
- integrare o supplire la borsa di studio;
- una formazione iniziata dopo il quarantesimo anno d'età.

Il prestito **dev'essere rimborsato** entro un lasso di tempo ragionevole di massimo sette anni a seguito della conclusione degli studi o dalla loro interruzione (prorogabili sino a dieci anni in casi giustificati). Le modalità di rimborso sono concordate con l'interessato, di regola entro un anno dalla fine o dall'interruzione degli studi.

Il prestito di studio è esente da interessi fino a due anni dopo la fine/interruzione degli studi; dal terzo anno dopo la fine/interruzione degli studi sull'importo scoperto viene richiesto un interesse (*art. 18 della legge*).

Il pagamento degli interessi viene richiesto ogni anno, con fattura individuale.

Anche se il prestito deve essere restituito, per la concessione valgono gli stessi principi previsti per le borse di studio, ossia devono essere rispettate le condizioni minime circa l'idoneità, il tipo di studio e di istituto di formazione.

3.8. L'aiuto sociale speciale

L'aiuto sociale speciale può essere concesso per la frequenza di scuole dell'obbligo private parificate all'allievo che non è in grado di frequentare la scuola dell'obbligo pubblica per comprovati motivi sociali. Una speciale commissione esamina e preavvisa le richieste.

4.1. Borsa di studio

Massimo fr. 16'000.--

Per ogni figlio a carico della persona in formazione, l'importo è aumentato di fr. 4000 .-

I costi di formazione sono determinati sommando i seguenti fattori:

- il minimo vitale definito dalle direttive riguardanti gli importi delle prestazioni assistenziali cantonali emanate dal Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito direttive DSS) per il richiedente che durante la formazione vive fuori dall'abitazione familiare;
- il supplemento d'integrazione definito dalle direttive DSS se il richiedente è coniugato, convivente o vincolato da un'unione domestica registrata, per il richiedente che durante la formazione vive fuori dall'abitazione familiare;
- la spesa per l'alloggio (importo forfettario) pari alla media tra il massimale della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 (massimale Laps) per la quota parte di un alloggio occupato da due persone e da tre persone;
- la spesa per il pranzo fuori casa pari a fr. 2'000.-, ritenuto un tragitto casa-scuola superiore a 20 minuti;
- le spese di viaggio secondo la modalità più conveniente con i mezzi pubblici, al massimo di fr. 1'000.- per studi all'estero;
- la tassa scolastica, al massimo di fr. 1'000.- per studi all'estero e per la frequenza di scuole private;
- le spese per libri e materiale scolastico pari a fr. 500.- per scuole di grado secondario II e formazioni preparatorie e a fr. 1'000.- per studi di grado terziario.

Il contributo concesso corrisponde alla differenza tra i costi di formazione e il contributo personale, dei genitori, dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente.

L'eventuale salario netto del richiedente che eccede fr. 6'000.- annui viene computato quale contributo ai costi dello studio.

4.2. Assegno di tirocinio

Per il massimo sussidiabile valgono le informazioni citate al punto 4.1.

Si tiene inoltre conto del salario netto percepito dall'apprendista: l'importo che eccede i primi fr. 6'000.- viene computato quale contributo ai costi dello studio.

4.3. Assegno di riqualificazione professionale

L'assegno di riqualificazione professionale può essere concesso sino alla copertura dei costi generali e dei costi della formazione, calcolati secondo i seguenti criteri:

minimo vitale;

spesa per l'alloggio;

assicurazione malattia obbligatoria, al netto delle riduzioni di premio;

spese per l'esercizio professionale dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente;

contributi di mantenimento e spese per l'istruzione dei figli;

spese di formazione del richiedente;

salario netto dell'eventuale coniuge, partner registrato o partner convivente;

salario netto del richiedente;

eventuali alimenti percepiti;

altre entrate percepite.

4.4. Assegno per sportivi d'élite o talenti artistici

L'assegno è calcolato secondo i parametri e i criteri indicati al punto 4.1.

L'eventuale salario netto del richiedente che eccede fr. 6'000.- annui viene computato quale contributo ai costi dello studio.

4.5. Aiuto al perfezionamento professionale

L'importo massimo dell'aiuto corrisponde alla sola tassa del corso, ma non supera in ogni caso fr. 16'000.-.

Nel calcolo si considera il fabbisogno effettivo durante la formazione secondo il minimo vitale, tenendo conto delle entrate dell'economia domestica.

4.6. Aiuto al perfezionamento linguistico

Nel caso dei soggiorni linguistici l'importo massimo del prestito corrisponde alla sola tassa del corso, conteggiata quale unico costo nel calcolo, considerando tuttavia il limite della spesa media prevista per un corso equivalente.

4.7. Prestito di studio

Può essere concesso un importo massimo di fr. 50'000.- per l'intera formazione. Di regola l'importo annuo non supera i fr. 10'000.-.

Nello stanziamento del prestito sono presi in considerazione molteplici fattori quali la situazione economica personale e della famiglia, le spese da sostenere, il credito annuo disponibile e la possibilità pratica di rimborso.

4.8. Aiuto sociale speciale

È possibile accordare un contributo per la spesa della retta scolastica, la spesa di viaggio, quella d'internato, o per i pranzi fuori casa, a dipendenza della situazione economica dei genitori, applicando i criteri previsti per le borse di studio.

5.1. Reddito disponibile di riferimento

Il reddito disponibile di riferimento (RD) è utilizzato quale parametro per la concessione di aiuti allo studio ed è calcolato sull'unità di riferimento, composta dal richiedente, dai suoi genitori e dai suoi fratelli o sorelle che non hanno ancora concluso una prima formazione.

Il RD è composto dal reddito lordo (tutti i redditi secondo la Legge tributaria del 21 giugno 1994, di seguito LT) e da 1/15 della sostanza netta secondo la LT, meno le seguenti voci:

- premio medio di riferimento dell'assicurazione malattia, *(calcolato annualmente dal Consiglio di Stato)* al netto della riduzione dei premi (RIPAM);
- contributi sociali obbligatori secondo la LT;
- pensioni alimentari pagate secondo la LT;
- spese professionali per salariati secondo la LT, per un massimo di fr. 4'000.- annuali per unità di riferimento;
- spese per interessi passivi privati ed aziendali secondo la LT, per un massimo di fr. 3'000.- annuali per unità di riferimento.

Determinante è l'ultima tassazione annuale emanata al momento dell'inoltro della richiesta di aiuto allo studio, purché risalga al massimo ai tre anni precedenti l'anno scolastico inerente alla richiesta, oppure i redditi tassati alla fonte.

5.2. Calcolo

Dal RD viene dedotto il fabbisogno di ogni membro dell'unità di riferimento che vive nell'abitazione familiare, ovvero:

- il minimo vitale;
- un supplemento d'integrazione;
- i costi per l'alloggio.

Dell'ammontare risultante, il Consiglio di Stato decide annualmente con decreto esecutivo la quota considerata quale importo a disposizione della famiglia per il finanziamento dell'istruzione dei figli.

Nel caso di genitori divorziati, separati o mai stati sposati appartenenti a due economie domestiche, l'importo a disposizione per la copertura dei costi dell'istruzione dei figli che il genitore che non vive con il richiedente può destinare a quest'ultimo corrisponde:

- al 70% per il genitore che vive in modo indipendente senza il legame di una nuova unione matrimoniale;
- al 50% per il genitore risposato;
- al 20% per il genitore che ha figli dal secondo matrimonio; il restante 80% è destinato ai figli nati dalla nuova unione.

In caso di richiedenti coniugati, vincolati da un'unione domestica registrata o conviventi, oppure richiedenti che seguono una formazione a tempo parziale, oppure richiedenti che percepiscono altre entrate, il calcolo dell'aiuto può essere effettuato secondo i criteri previsti per l'assegno di riqualificazione professionale.

In questi casi, se può essere ragionevolmente pretesa un'attività lavorativa, è computato un reddito netto annuo di fr. 30'000.- per un'occupazione a tempo pieno oppure di fr. 15'000.- se a metà tempo.

5.3. Studenti economicamente indipendenti

L'indipendenza economica è riconosciuta al richiedente che cumulativamente:

- ha concluso una prima formazione postobbligatoria conseguendo un diploma riconosciuto dalla Confederazione o dai Cantoni che abilita all'esercizio di una professione;
- ha lavorato nel Canton Ticino per almeno due anni, prima dell'inizio della nuova formazione, conseguendo un salario netto mensile di fr. 2'500.-;
- ha compiuto o compia nell'anno scolastico inerente la richiesta di aiuto allo studio 25 anni d'età.

Nel caso del richiedente considerato finanziariamente indipendente, la parte del reddito lordo dei genitori non inclusa nel calcolo è di fr. 200'000.-.

Quattro anni di attività professionale stabile e duratura, o di cura della famiglia con dei minorenni o persone che necessitano di cure, possono essere considerati al pari di una prima formazione.

Ogni anno occorre presentare una domanda all'UAST tramite il modulo ufficiale.

Si può richiedere il modulo per telefono, per mail, allo sportello dell'UAST, oppure presso una delle scuole cantonali.

Lo stesso modulo può essere scaricato dal nostro sito <http://www.ti.ch/aiutistudio>

L'UAST invia ad inizio giugno, a coloro che hanno presentato una domanda per l'anno precedente, il formulario per l'eventuale rinnovo per l'anno successivo.

6.1. Scadenze

La domanda di aiuto allo studio deve essere presentata prima dell'inizio della formazione per la quale è richiesto il contributo. Se la domanda è presentata a formazione iniziata, il contributo sarà calcolato pro rata temporis dal primo giorno del mese in cui è presentata. Le domande presentate dopo la conclusione della formazione non vengono prese in considerazione.

6.2. Decisioni

Ad ogni richiesta di aiuto allo studio l'UAST comunica una decisione.

Quando non è ancora disponibile una tassazione determinante, il calcolo può essere effettuato provvisoriamente sulla base dell'ultima tassazione disponibile o dei redditi accertati.

Ciò è possibile segnatamente:

A in caso di celebrazione del matrimonio, registrazione dell'unione domestica registrata, divorzio, separazione per sentenza giudiziaria o di fatto, scioglimento dell'unione domestica registrata o decesso;

B in presenza di persone domiciliate che, al momento dell'inoltro della richiesta, non dispongono di alcuna tassazione relativa al periodo fiscale determinante.

La decisione provvisoria determina il periodo fiscalmente determinante o le entrate determinanti che saranno alla base della decisione definitiva.

6.3. Contestazioni

La decisione dell'Ufficio può essere contestata totalmente o anche solo parzialmente.

L'interessato può:



contestare la decisione attraverso un reclamo formale, sempre all'Ufficio degli aiuti allo studio, entro 15 giorni dal ricevimento della decisione. È sufficiente l'invio di una lettera in cui sono esposte le motivazioni e le argomentazioni con l'apposizione della firma. Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato e poi al Tribunale cantonale amministrativo. Ai ricorsi è applicabile la Legge sulla procedura amministrativa;



chiedere il riesame della decisione cresciuta in giudicato qualora sia venuto a conoscenza di fatti nuovi rilevanti che non potevano essere prodotti in precedenza. Anche in questi casi è sufficiente l'invio di una semplice lettera con la quale si espongono i nuovi fatti.

Contestazioni generiche, senza motivazioni giustificate, non portano ad ottenere una diversa decisione.

6.4. Pagamento dell'aiuto allo studio

L'Ufficio autorizza il versamento dell'aiuto allo studio non appena è in possesso di tutti i documenti richiesti nella decisione. Il versamento può essere effettuato in più rate.

Una volta autorizzato il versamento, la Sezione delle finanze del Dipartimento delle finanze e dell'economia procederà con il pagamento effettivo. Questa procedura dura circa una decina di giorni.

Nel caso di beneficiari maggiorenni il pagamento può essere effettuato anche ai genitori o a terze persone su esplicita dichiarazione dell'interessato.

Nel caso di richiedenti beneficiari, o possibili beneficiari, di altre prestazioni sociali da parte dello Stato, l'Ufficio informa il preposto ufficio, inviandogli copia della decisione. Quest'ultimo potrà rivendicare la totalità o parte dell'importo definito (compensazione), che l'Ufficio è tenuto a versargli.

7. Fondazioni Private

Altre fonti di intervento a favore di studenti e apprendisti

Il Cantone promuove e incoraggia con mezzi importanti la formazione scolastica e professionale, il perfezionamento e la riqualificazione.

Tuttavia l'aiuto allo studio non copre tutte le spese, né lo può e né lo deve fare.

Per la famiglia e soprattutto per lo studente la formazione rappresenta un investimento importante; è quindi legittimo e corretto che parte delle spese siano garantite dai principali beneficiari.

A lato degli aiuti allo studio del Cantone, vi sono numerosi enti o fondazioni private che possono accordare, a determinate condizioni, contributi quale complemento degli aiuti cantonali oppure a titolo di incoraggiamento. In genere queste possibilità servono a premiare il merito scolastico dello studente.

Utili indicazioni si trovano sui siti:

- ➔ www.ti.ch/aiutistudio "Fondazioni private"
- ➔ www.ti.ch/fondazioni "Fondazioni classiche"

Segnaliamo inoltre che alcuni Comuni offrono degli aiuti ai loro domiciliati.
